



COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 27/2017 del Consiglio Comunale

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare

L'anno duemiladiciassette 28 del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PRESENTI I SIGNORI:	ASSENTI			ASSENTI	
	g.	in.		g.	in.

MENGONI FABIO			RAVANELLI CLAUDIA		
CLEMENTI LUIGIA			STORNELLO ANGELA	X	
DALLAVALLE MARIO			ZADRA PAOLO		
DECAMINADA SABRINA			ZADRA FRANCO		
EBLI LUIGI	X		ZADRA MANUELA		
IMPELLIZZERI MARIO	X				

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 79 – D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione.

del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

04.10.2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

Addì, 04.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossi dott. Silvio

Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Il Segretario Comunale

f.to Rossi dott. Silvio

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.

Assiste il Segretario comunale signor Rossi dott. Silvio il quale provvede alla redazione del presente verbale Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta n. 38/2015 del 25.08.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO la nota del Consorzio dei Comuni B.I.M. dell'Adige di Trento prot. n. 2136/2017 del 15/09/2017, ns. prot. n. 1525 del 18/09/2017 con la quale il Consorzio comunica che il B.I.M. *“non costituisce una società in cui a D.Lgs.175/2016 (revisione partecipazioni pubbliche) ne una società partecipata di cui alla L. 135/2012 (asseverazione dei debiti), bensì un consorzio obbligatorio di funzioni costituito ai sensi dell'art. 64 Testo Unico DPR n. 01/02/2005 n. 3/L”*.

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

ESAMINATI i seguenti pareri:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall'art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale
f.to Rossi dott. Silvio

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossi dott. Silvio

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI 8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cis alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
6. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 79 – 4° comma del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Rossi dott. Silvio

IL SINDACO
f.to Mengoni Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

lì 04.10.2017

IL SEGRETARIO

Rossi dott. Silvio

certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005, n.3/L.

Lì 15.10.2017

IL SEGRETARIO
f.to Rossi dott. Silvio

certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige , approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005 n.4L.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, per cui la stessa è esecutiva ad ogni effetto di legge.

Lì

IL SEGRETARIO
f.to Rossi dott. Silvio
